



# Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

(ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero)

Modifica del [Data]

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

*Art. 30 cpv. 1 lett. m*

<sup>1</sup> È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

- m. agevolare l'ammissione di stranieri con un diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa autonoma o dipendente è di alto interesse scientifico o economico.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> ...  
<sup>2</sup> RS 142.20